



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1123

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 1, comma 6, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017) - Approvazione dei criteri attuativi della deduzione IRAP per incrementi occupazionali.

Il giorno **21 Luglio 2017** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2017 introduce una serie di agevolazioni IRAP per i soggetti passivi operanti nel territorio provinciale.

In particolare, le disposizioni del citato articolo possono così riassumersi:

- il comma 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21;

- il comma 2 prevede, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, una deduzione pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Le relative disposizioni attuative sono state stabilite con la deliberazione della giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453;

- i commi 3 e 4 prevedono, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, una deduzione dalla base imponibile per i soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, impiegati nel territorio provinciale. La predetta deduzione è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati;

- il comma 5 chiarisce che le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale, ed inoltre che la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

- il comma 6 prevede infine che con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.

Occorre, pertanto, ai sensi del citato comma 6, approvare nell'allegato alla presente deliberazione i criteri e le modalità applicative delle disposizioni dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2017, dando atto che le disposizioni attuative della deduzione per il salario di produttività di cui al comma 2 risultano già stabilite con la deliberazione della giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto l'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017);

- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;

- vista la deliberazione della giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453.

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2017 riportati nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri attuativi

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE SOST.

Elena Garbari

Criteria e modalità di attuazione dell'articolo 1 della legge provinciale 29/12/2016, n. 20.

Premessa

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell'articolo 1 della legge provinciale n. 20/2016 ed i relativi criteri attuativi.

Comma 1

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 9 è abrogata;

b) nella lettera c) del comma 9, dopo le parole: "un incremento superiore al 5 per cento" sono inserite le seguenti: "e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA)";

c) alla fine della lettera c) del comma 9 sono inserite le parole: "Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta";

d) nel comma 10 le parole: "Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c)";

e) nel comma 13, dopo le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono inserite le seguenti: "e per quello successivo".

Criteri attuativi

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge provinciale di stabilità 2016 che non necessitano di particolari criteri attuativi, ma che si ritiene comunque opportuno illustrare:

- lettere a) e d): viene abrogata la lettera b) del comma 9, che prevedeva, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, un'ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria per il mantenimento dei livelli occupazionali (che si realizzava se il valore complessivo delle ULA di addetti impiegati nel territorio provinciale risultava almeno pari al 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente). Conseguentemente viene eliminato, nel comma 10, il riferimento alla lettera b) del comma 9.

- lettere b) e c): viene modificata la lettera c) del comma 9, relativa alla riduzione a zero dell'aliquota IRAP per i soggetti ad aliquota ordinaria che realizzano il presupposto dell'incremento dei livelli occupazionali. Il testo risultante dalle modifiche prevede ora che l'incremento delle unità lavorative annue (ULA) rispetto al periodo d'imposta precedente, oltre a dover superare il 5 per cento, deve anche essere almeno pari ad un'unità lavorativa annua. Inoltre, viene stabilito che per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le unità lavorative non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

- lettera e): al comma 13, la detrazione del 50 per cento dell'importo dei contributi versati al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, viene estesa anche al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Comma 2

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni

a titolo di welfare aziendale fruibile, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.

Criteri attuativi

Il comma 2 riguarda la deduzione delle retribuzioni di produttività, i cui criteri attuativi sono già stati stabiliti con la deliberazione di giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453, a cui si rinvia.

Commi 3 e 4

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.

4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

Criteri attuativi

Definizione dell'unità lavorativa il cui incremento dà diritto alla deduzione

I commi 3 e 4 prevedono una specifica deduzione dalla base imponibile dell'IRAP in favore dei soggetti ad aliquota ordinaria che realizzano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari ad un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6. A tale proposito, nello stabilire la definizione dell'unità lavorativa il cui incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, dà diritto alla deduzione IRAP, si ritiene opportuno tenere conto dei seguenti ulteriori elementi, desumibili anche dall'iter di approvazione della disposizione provinciale:

- l'attuale formulazione della norma provinciale deriva dall'approvazione di un emendamento che, rispetto al testo della disposizione licenziato dalla commissione, ha eliminato la puntuale indicazione di un incremento almeno pari ad "un'unità lavorativa annua", demandando alla giunta provinciale la definizione dell'unità lavorativa;

- tra i lavoratori rilevanti ai fini dell'agevolazione, indicati al comma 3 della disposizione, rientrano anche quelli assunti con contratto di lavoro stagionale, la cui durata è evidentemente inferiore all'intero anno.

Da tali circostanze si ricava la necessità di assumere a riferimento una unità lavorativa inferiore a quella annuale.

A tale proposito, al fine di favorire il più ampio accesso possibile all'agevolazione in questione, si ritiene opportuno attribuire rilevanza ad un incremento almeno pari ad un'unità lavorativa mensile. Per una unità lavorativa mensile si intende quella riferibile ad un lavoratore, compreso tra quelli indicati al comma 3, impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni in un mese con contratto di lavoro a tempo pieno.

Ciò premesso, è possibile stabilire i seguenti parametri della deduzione IRAP:

Decorrenza

A legislazione vigente, salvo successive proroghe, la deduzione è prevista per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31/12/2016 e per quello successivo.

Beneficiari

I potenziali beneficiari dell'agevolazione sono per legge i soggetti passivi IRAP che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 446/97. Sono pertanto esclusi dall'ambito applicativo della deduzione provinciale i soggetti passivi che applicano le aliquote IRAP diverse da quella ordinaria, e segnatamente:

- gli esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97;
- le banche e gli altri enti e società finanziari, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97;
- le imprese di assicurazione, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche), che applicano l'aliquota dell'8,5 per cento di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97. Tali soggetti sono esclusi dall'agevolazione in questione anche in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.

Tutti gli altri soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa a condizione che dispongano di un periodo d'imposta precedente a quello in cui si intende beneficiare dell'agevolazione. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dalla normativa provinciale per le nuove iniziative produttive.

Presupposto

Per beneficiare dell'agevolazione occorre realizzare, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari ad un'unità lavorativa mensile dei lavoratori indicati al comma 3 della norma provinciale, considerato che per una unità lavorativa mensile si intende un lavoratore impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni in un mese con contratto di lavoro a tempo pieno.

Lavoratori interessati

Rilevano, ai fini del computo, i lavoratori impiegati nel territorio provinciale indicati al comma 3 e cioè:

- i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

- i lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Non rilevano nel computo, pertanto, i lavoratori con contratto a tempo determinato. Rilevano, invece, nel computo, gli apprendisti, in quanto il contratto di apprendistato è definito come contratto a tempo indeterminato.

Computo delle unità lavorative per l'effettuazione del raffronto

Sia per il periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione che per il periodo d'imposta precedente occorre effettuare il seguente computo, ai fini della verifica dell'incremento:

- ciascun lavoratore dipendente di cui al comma 3 (dipendenti a tempo indeterminato o con contratto di lavoro stagionale) impiegato nel territorio provinciale va valorizzato in termini di unità lavorative mensili. A tal fine, per ciascun lavoratore di cui sopra (anche se cessato in corso d'anno) vanno rilevati i soli mesi in cui risulta impiegato nel territorio provinciale per almeno 15 giorni nel mese. I mesi rilevanti (cioè quelli in cui il lavoratore risulta impiegato per almeno 15 giorni) costituiscono una unità lavorativa mensile piena se il contratto di lavoro è a tempo pieno, mentre se il contratto è a tempo parziale la predetta unità lavorativa mensile andrà commisurata al rapporto tra l'orario di lavoro ridotto e quello a tempo pieno. Le mensilità in cui il lavoratore risulta impiegato per meno di 15 giorni non rilevano in alcun modo, neppure in misura frazionata.

(Esempio: ad un lavoratore di cui al comma 3 impiegato con contratto a tempo pieno dal 20 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 va attribuito un valore pari a 9 unità lavorative mensili; ad un lavoratore di cui al comma 3 impiegato dal 10 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 con contratto part time, con orario ridotto pari all'80 per cento dell'orario a tempo pieno, va attribuito un valore pari a 4 unità lavorative mensili; ad un lavoratore il cui contratto viene stabilizzato a tempo indeterminato in data 10 marzo 2017 e che risulta impiegato con tale contratto a tempo pieno sino al 31 dicembre 2017 va attribuito un valore pari a 10 unità lavorative mensili);

- va effettuata la somma delle unità lavorative mensili, come sopra determinata, di tutti i lavoratori di cui al comma 3 impiegati nel territorio provinciale. Tale valore complessivo va espresso con un numero massimo di decimali pari a due e con arrotondamento alla seconda cifra decimale (Esempio 37,246 si arrotonda in 37,25)

- se dal raffronto con il periodo d'imposta precedente risulta un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile si ha diritto alla deduzione. Nell'ipotesi in cui non risulti un incremento ovvero risulti un incremento inferiore ad una unità lavorativa mensile, non spetta alcuna deduzione.

Calcolo della deduzione spettante

La norma provinciale prevede in via generale, salvo quanto si dirà più avanti in caso di assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che *“la deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente”*. Ciò significa che per ciascuna una unità lavorativa mensile di incremento si ha diritto ad una deduzione di 1.500 euro (18.000 euro / 12).

Pertanto, al fine di semplificare il più possibile il calcolo della deduzione complessiva, una volta determinato l'incremento dei lavoratori rispetto al periodo d'imposta precedente, espresso in unità lavorative mensili, al soggetto passivo spetterà una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 1.500 euro per ogni unità lavorativa mensile aggiuntiva pienamente realizzata. Non rileveranno le eventuali frazioni ulteriori di unità lavorative mensili di incremento. (Esempio: un incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, di 10,60 unità lavorative mensili darà diritto ad una deduzione di 15.000 euro, pari a 10 x 1.500 euro).

Calcolo della deduzione in caso di assunzione di giovani di cui al comma 4, lett. a) e b)

La norma provinciale prevede, al secondo periodo del comma 4, che la deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;*
- b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati"*

Per ricadere in questa ipotesi di raddoppio del valore dell'agevolazione è pertanto necessario che nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare della deduzione vi sia stata l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 impiegati nel territorio provinciale.

In tale circostanza, dopo aver determinato l'incremento rispetto al periodo d'imposta precedente, espresso in unità lavorative mensili di tutti i lavoratori di cui al comma 3 (incremento a cui hanno contribuito anche i giovani neoassunti, trattandosi di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e quindi compresi tra quelli indicati al comma 3), i datori di lavoro dovranno calcolare le unità lavorative mensili riferite a tali giovani neoassunti, di cui alle lettere a) e b) del comma 4 secondo le medesime modalità operative già illustrate. Quindi dovranno sottrarre dalle unità lavorative mensili di incremento complessivo quelle riferibili ai giovani neoassunti e ed effettuare due distinte moltiplicazioni:

- 1) le unità lavorative mensili (piene, cioè senza cifre decimali ulteriori) riferite ai giovani neoassunti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a fronte delle quali spetta un'agevolazione doppia, andranno moltiplicate per 3.000 euro (pari a 36.000 euro / 12);
- 2) le restanti unità lavorative mensili (piene), ottenute per differenza, andranno moltiplicate per 1.500 euro.

La deduzione complessiva spettante sarà pari alla somma dei risultati delle due moltiplicazioni. (Esempio: la ditta Y nel periodo d'imposta 2017 ha assunto 2 giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno, il primo dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, il secondo dal 10 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. Tali giovani determinano quindi 9 unità lavorative mensili complessive. La ditta Y realizza nel periodo d'imposta 2017, rispetto al periodo precedente, un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 (a cui hanno contribuito anche i 2 giovani neoassunti nel 2017) pari a 19 unità lavorative mensili. Nel calcolare la deduzione spettante, la ditta Y dovrà distinguere, dalle 19 unità lavorative mensili d'incremento complessivo, le 9 (riferibili ai giovani neoassunti) da moltiplicare per 3.000 euro, e le restanti 10 (19 - 9) da moltiplicare per 1.500 euro. La deduzione complessiva sarà pari a 42.000 euro, pari alla somma dei due risultati ottenuti (27.000 + 15.000).

Va evidenziato che la deduzione nella misura raddoppiata (in caso di assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4) necessita sempre della realizzazione del presupposto per beneficiare dell'agevolazione (incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, dei lavoratori di cui al comma 3, espresso in unità lavorative mensili). Pertanto non spetta alcuna agevolazione, anche in caso di assunzione di giovani, se dal raffronto con il periodo d'imposta precedente non si realizza alcun incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3. Ciò può avvenire perché ad esempio, malgrado l'assunzione di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4, risultano nel contempo dei decrementi, rispetto al periodo d'imposta precedente, di altri lavoratori indicati al comma 3.

Vi può invece essere il caso in cui dal raffronto con il periodo d'imposta precedente si realizza un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3, ma tale incremento, espresso in unità lavorative mensili (piene) risulta inferiore alle unità lavorative mensili (piene) di giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4. In tal caso, al fine di determinare la deduzione complessiva spettante, tutte le unità lavorative mensili (piene) di incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 andranno moltiplicate per 3.000 euro. (Esempio: la ditta Y nel periodo d'imposta 2017 ha assunto 2 giovani di cui alle lettere a) e b) del comma 4 con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno,

il primo dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, il secondo dal 10 settembre 2017 al 31 dicembre 2017. Tali giovani determinano quindi 9 unità lavorative mensili complessive. La ditta Y realizza nel periodo d'imposta 2017, rispetto al periodo precedente, un incremento complessivo di lavoratori di cui al comma 3 (a cui hanno contribuito anche i 2 giovani neoassunti nel 2017) pari a 8 unità lavorative mensili. Visto che l'incremento complessivo è inferiore a quello attribuibile ai giovani neoassunti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, tutte le 8 unità lavorative mensili (piene) d'incremento andranno moltiplicate per 3.000 euro e la deduzione IRAP spettante sarà pari a 24.000 euro).

Comma 5

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. La somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

Criteri attuativi

Il primo periodo della disposizione chiarisce che l'agevolazione in questione, al pari della deduzione delle retribuzioni di produttività di cui al comma 2, si va ad aggiungere alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale).

L'ultimo periodo del comma 5 prevede infine che la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 (deduzione per incrementi salariali di produttività, per i cui criteri attuativi si rinvia alla deliberazione di Giunta provinciale n. 453 del 24 marzo 2017) e 3 (deduzione dell'incremento delle unità lavorative aggiuntive) non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

Pertanto, una volta determinato secondo le modalità operative prima illustrate l'importo teoricamente spettante della presente deduzione, il medesimo andrà sommato all'importo della deduzione degli incrementi salariali di produttività (comma 2) eventualmente spettante, e la somma risultante potrà essere dedotta dalla base imponibile nel limite massimo del 25 per cento della base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia. L'eventuale eccedenza non è deducibile negli esercizi successivi.